

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
E DEL TERRITORIO LUCANO

INDICE

Riferimenti normativi	1
Art. 1 – Finalità ed Oggetto	2
Art. 2 – Dotazione finanziaria e massimali di investimento	2
Art. 3– Definizioni	2
Art. 4 – Soggetti ammissibili	4
Art. 5 – Caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento	6
Art. 6 – Spese ammissibili	7
Art. 7 – Intensità del contributo	8
Art. 8 - Effetto di incentivazione.....	9
Art. 9 – Durata del Progetto	10
Art. 10 – Presentazione della domanda	10
Art. 11 – Procedura di selezione e valutazione delle istanze	11
Art. 12 – Atto di Regolamentazione	14
Art. 13 – Erogazione del Contributo	14
Art. 14 – Rimodulazioni e proroghe	15
Art. 15 – Possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	16
Art. 16 – Obblighi del Beneficiario/Attuatore	16
Art. 17 – Verifiche e Controlli	18
Art. 18 – Monitoraggio	18
Art. 19 – Rinuncia e revoca del contributo	19
Art. 20 – Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati	20
Art. 21 – Clausola di salvaguardia	20
Art. 22 – Rinvio	20
Art. 23 – Disposizioni Finali	20
Art. 24 – Informazioni e contatti	21
Art. 25 – Pubblicità	21
Art. 26 – Allegati.....	21

Riferimenti normativi

- D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;
- Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Basilicata, sottoscritto in data 25 marzo 2024 e ss.mm.ii.;
- Delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 16, recante “*Regione Basilicata - Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023.*”;
- D.G.R. 1° agosto 2024, n. 417, recante “*Presa d'atto della delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 16, pubblicata sulla GURI n. 164 del 15.07.2024, recante “Regione Basilicata – Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii. e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023.”*”;
- D.G.R. 17 ottobre 2024, n. 587, recante “*Delibera CIPESS n. 16 del 23 aprile 2024. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 - 2027.*”;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 (GBER) DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Raccomandazione (UE) 2024/736 della Commissione del 1° marzo 2024 su un codice di buone pratiche relativo al coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze;
- Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su rafforzamento della valorizzazione delle conoscenze (23 maggio 2024);
- Decreto Ministeriale n. 998 del 1° agosto 2023 “Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2020-2024”;
- European Commission, Guiding Principles for Knowledge Valorisation. Council Recommendation, December 2, 2022;
- Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2022/C 414/01).

Art. 1 – Finalità ed Oggetto

Il programma di ricerca che si intende finanziare con il presente Avviso attua la Linea di Azione “*PROGRAMMA DI RICERCA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO LUCANO*”, afferente all’Area tematica 01. RICERCA E INNOVAZIONE, settore di intervento 01.01 RICERCA E SVILUPPO, dell’Accordo per la Coesione della Regione Basilicata, di cui alla delibera CIPESS n. 16/2024, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

In coerenza con il documento di aggiornamento della “Strategia di Specializzazione Intelligente” 2021-2027 (*Smart Specialization Strategy – S3*) della Regione Basilicata e con il Piano Strategico Regionale, l’iniziativa mira a contribuire efficacemente allo sviluppo endogeno regionale attraverso il potenziamento della ricerca applicata, finanziando iniziative progettuali di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, promosse da partenariati pubblico-privati, comprensive delle relative attività di Valorizzazione e Trasferimento delle Conoscenze.

Le proposte progettuali dovranno risultare coerenti con almeno uno degli ambiti, domini o traiettorie di sviluppo individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Basilicata, contribuendo al rafforzamento della competitività territoriale, della capacità innovativa e della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Per conseguire tali finalità, saranno finanziate esclusivamente le iniziative progettuali in grado di capitalizzare l’avanzamento delle conoscenze maturate dai candidati al presente Avviso nell’ambito di Progetti di ricerca già conclusi, o in fase di completamento, che abbiano interessato preferibilmente il territorio lucano, per consentire nuove opportunità di sviluppo del sistema della ricerca e, soprattutto, del sistema socioeconomico della Basilicata.

Pertanto, sono esclusi dal presente Avviso i Progetti di Ricerca Fondamentale aventi natura meramente esplorativa e non finalizzati alla generazione di applicazioni, prototipi, processi o servizi suscettibili di valorizzazione e trasferimento verso contesti produttivi, istituzionali, culturali o sociali.

La durata massima del progetto è fissata in tre annualità.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e massimali di investimento

1. La Dotazione finanziaria complessiva assegnata al presente Avviso è pari a 5.000.000,00 di euro.
2. Le agevolazioni vengono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e non potranno eccedere la somma di 800.000,00 per progetto.

Art. 3– Definizioni

1. **Ricerca Fondamentale** - La definizione è riconducibile all’art. 2, punto 84, del Reg. (UE) n. 651/2014 che recita: “lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti”.
2. **Ricerca Industriale** - La definizione è riconducibile all’ art. 2, punto 85, del Reg. (UE) 651/2014, come integrato dalla Comunicazione 2022/C 414/01, art. 1, comma 1.3, punto 16 lettera (r) : “ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore

(applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi -blockchain-, l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche”.

3. **Sviluppo Sperimentale** - La definizione è riconducibile all'art. 2, punto 86, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. che recita: “...l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi”.

- a) Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- b) Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. **Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento delle Conoscenze** - La definizione è riconducibile ai seguenti riferimenti normativi, regolamentari e documentali:

- a) Raccomandazione (UE) 2024/736 della Commissione del 1° marzo 2024¹
- b) Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su rafforzamento della valorizzazione delle conoscenze (23 maggio 2024)²
- c) Decreto Ministeriale n. 998 del 1° agosto 2023³
- d) European Commission, Guiding Principles for Knowledge Valorisation. Council Recommendation, December 2, 2022⁴

¹ Stabilisce delle definizioni - tra cui “valorizzazione delle conoscenze” come “il processo con cui si crea valore sociale ed economico a partire dalle conoscenze... trasformando dati, competenze tecniche e risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni ... che portano vantaggi alla società”.

² Il Consiglio definisce la valorizzazione delle conoscenze come processo volto a creare valore sociale ed economico partendo dalle conoscenze ottenute da ricerca e innovazione.

³ Prevede la valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze (brevetti, spin-off, trasferimento tecnologico) tra le attività da monitorare e incentivare.

⁴ Strumenti, politiche, procedure, incentivi che favoriscono la trasformazione dei risultati di ricerca in soluzioni concrete e diffusione sul mercato/sociale (ad esempio, la Raccomandazione UE 2024/736).

e) “Terza Missione” e documenti affini in Italia (ANVUR, MIUR, ecc.)⁵.

Dalla lettura congiunta di tali riferimenti emerge quanto segue.

- a) “Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento delle Conoscenze” può essere definito come il processo mediante il quale i risultati, le competenze, i dati, il know-how e le tecnologie derivanti da attività di ricerca e sviluppo sono messi a valore economico, sociale e culturale, attraverso azioni finalizzate alla diffusione, applicazione, commercializzazione o uso concreto di tali risultati, incluse – a titolo esemplificativo – la protezione della proprietà intellettuale, la licenza, la costituzione di spin-off/start-up, la collaborazione con imprese, il supporto alla formazione e all’adozione nei settori produttivi o della società civile, nonché la promozione di politiche, infrastrutture e attività che favoriscano lo sfruttamento e la diffusione delle innovazioni.
- b) Tali attività possono essere successive o concomitanti alle fasi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e mirano a massimizzare l’impatto economico, sociale e territoriale dei risultati della ricerca.

Ai fini del presente Avviso, le attività a carattere puramente accademico, quali ad esempio pubblicazioni e/o didattica, non rientrano nella Valorizzazione e nel trasferimento delle conoscenze, ad eccezione del caso in cui siano accompagnate da azioni volte alla diffusione, applicazione o utilizzo concreto dei risultati.

- 5. **Organismo di Ricerca e di diffusione delle conoscenze** - La definizione è riconducibile all’ art. 2, punto 83, del Reg. (UE) 651/2014) che recita: “un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”.
- 6. Ai fini del presente Avviso, le aggregazioni di soggetti pubblici e privati non costituiscono partenariato pubblico-privato ai sensi del D.Lgs. 36/2023, bensì forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

Art. 4 – Soggetti ammissibili

- 1. Possono validamente candidarsi al finanziamento delle proposte progettuali aggregazioni di soggetti pubblici e privati, composte da un Proponente (che assume anche il ruolo di Coordinatore) e da uno o più Co-proponenti.
- 2. Il Proponente e i Co-proponenti devono avere sede operativa nella Regione Basilicata o, in alternativa,

⁵ Nei contesti universitari italiani la “terza missione” comprende attività di trasferimento tecnologico, brevetti, spin-off, rapporti con imprese, iniziative culturali/sociali.

impegnarsi ad attivare l'unità produttiva/locale presso cui si prevede di realizzare il progetto nel territorio regionale. Detto requisito deve sussistere al momento della prima richiesta di erogazione del contributo o, se precedente, all'atto dell'eventuale richiesta di anticipazione di cui al successivo art. 13. Tale sede deve essere utilizzata per lo svolgimento delle attività progettuali e deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto.

3. Il partenariato, nella sua composizione minima, deve essere costituito, a pena di inammissibilità, da
 - un Organismo di Ricerca Pubblico, tra quelli definiti nel successivo comma 3, con il ruolo di Proponente;e almeno
 - una impresa (Grande Impresa, PMI, o Microimpresa) con il ruolo di Co-proponente, che partecipa alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o trasferimento delle conoscenze. La composizione minima del partenariato deve assicurare la complementarità delle competenze scientifiche, tecnologiche, industriali, commerciali e istituzionali necessarie al conseguimento degli obiettivi progettuali.
4. I Soggetti ammissibili in qualità di Proponente e Co-proponente sono i seguenti:
 - a) Proponente: Organismo di Ricerca Pubblico, tra quelli definiti all'articolo 3, comma 5, del presente Avviso (Dipartimenti dell'Università degli Studi della Basilicata, Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituti/Unità Organizzative di altri Enti Pubblici di ricerca), che assume il ruolo di Coordinatore;
 - b) Co-proponente:
 - Soggetti di cui alla lettera a);
 - altri Organismi di Ricerca e/o di diffusione delle conoscenze come definiti all'articolo 3, comma 5, del presente Avviso;
 - Enti Pubblici non di Ricerca;
 - Enti Privati in possesso delle competenze scientifiche, tecnologiche, industriali, commerciali e istituzionali necessarie al conseguimento degli obiettivi progettuali;
 - Grandi Imprese, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Microimprese.

La quota del costo del progetto dei Co-proponenti, nel loro complesso, non può essere inferiore al 30% del costo totale.

5. In via eccezionale, gli Organismi di Ricerca e/o di diffusione delle conoscenze che si propongono in qualità Co-proponenti possono avere sede anche al di fuori del territorio regionale, qualora dimostrino di possedere competenze altamente qualificate, non rinvenibili nel contesto lucano, indispensabili per il conseguimento degli obiettivi progettuali. In questo caso, la loro quota di partecipazione non può essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto.
6. Ai fini del presente Avviso, l'aggregazione tra l'Organismo di Ricerca (OdR) e le imprese partner deve configurarsi come collaborazione effettiva, ai sensi dell'articolo 2, punto 90, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art. 1, punto 16, lettera h) della Comunicazione UE (2022/C 414/01). A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che:

- a. Progettazione Comune: i partner definiscano congiuntamente l'obiettivo, la portata e il piano di lavoro del progetto di ricerca, assumendone i relativi rischi tecnici e finanziari
 - b. Ripartizione dei Compiti: ciascun partner contribuisca concretamente all'attuazione del progetto attraverso l'apporto di competenze, personale, attrezzature o finanziamenti. La mera fornitura di un servizio di ricerca a fronte di un corrispettivo non è considerata collaborazione effettiva
 - c. Condivisione dei Risultati: i partner abbiano diritto di accedere ai risultati del progetto e di condividerne gli esiti in proporzione al rispettivo contributo e secondo i termini stabiliti nell'Accordo di Collaborazione (di cui al successivo punto d)
 - d. Accordo di Collaborazione (ex-ante): i termini e le condizioni della collaborazione, con particolare riferimento ai contributi finanziari, alla ripartizione dei costi e alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, siano formalizzati in un accordo scritto prima dell'avvio delle attività del progetto
7. Le Parti concordano che i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati del progetto siano gestiti in conformità ai criteri di collaborazione effettiva previsti dalla Disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), punto 29. A tal fine:
- a. Titolarità dei risultati: i risultati che non danno luogo a diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi. I diritti di proprietà intellettuale risultanti dalle attività del progetto sono assegnati alle diverse Parti partner in modo da riflettere adeguatamente i rispettivi pacchetti di lavoro, contributi e interessi
 - b. Remunerazione di mercato: qualora le imprese partner acquisiscano diritti di proprietà intellettuale generati dagli Organismi di Ricerca (OdR) nell'ambito della collaborazione, l'impresa corrisponde all'OdR un compenso equivalente al prezzo di mercato per tali diritti
 - c. Compensazione dei contributi: dal compenso di cui alla lettera b) può essere dedotto l'importo totale dei contributi, finanziari e non finanziari, forniti dall'impresa partner ai costi delle attività dell'OdR che hanno generato i risultati in questione
 - d. Diritto di accesso: gli OdR conservano il diritto di utilizzare i risultati della propria attività di ricerca per scopi di ulteriore ricerca indipendente e insegnamento, conformemente alla propria missione istituzionale.

Art. 5 – Caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento

1. I progetti candidati al finanziamento, a valere sul presente Avviso, dovranno mirare a valorizzare e capitalizzare l'avanzamento delle conoscenze maturate nell'ambito di Progetti di ricerca già conclusi, o in fase di completamento, purché i risultati conseguiti siano suscettibili di generare ricadute applicative, economiche, istituzionali, culturali, sociali o ambientali sul territorio della Regione Basilicata, di cui i soggetti Proponenti/Co-proponenti siano stati Beneficiari o Attuatori. Tali progetti, pertanto, dovranno avere come obiettivo finale quello di contribuire a vario titolo a generare nuove opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile per il sistema istituzionale, economico, culturale e sociale regionale.
2. Le proposte progettuali dovranno evidenziare in modo chiaro il percorso di ricerca già svolto, illustrando i risultati conseguiti nella fase di scoperta scientifica, intesa come generazione e validazione preliminare di nuovi principi, metodologie, materiali, tecnologie o processi. Le evidenze prodotte – pubblicazioni scientifiche, prototipi, brevetti o altri risultati qualificanti – costituiranno il background obbligatorio delle proposte progettuali da candidare, sul quale dovranno innestarsi le successive attività di Ricerca

Industriale, Sviluppo Sperimentale e Valorizzazione delle conoscenze, garantendo coerenza, continuità e piena trasferibilità dei risultati al sistema regionale.

3. Le proposte progettuali devono comprendere, inderogabilmente, attività riconducibili sia alla Ricerca Industriale, sia allo Sviluppo Sperimentale, sia infine alla Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento delle Conoscenze (cfr. articolo 3, commi 2, 3 e 4 – Definizioni) e includere una descrizione delle potenziali ricadute, in termini di innovazione e sviluppo socioeconomico, nella Regione Basilicata.
4. Le proposte progettuali dovranno dimostrare in modo esplicito la coerenza con la S3 regionale e descrivere le modalità attraverso cui i risultati attesi contribuiscono al rafforzamento del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente riferibili agli interventi finanziati, fino a concorrenza del costo complessivo dell'intervento progettuale (incluso il cofinanziamento):
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (Massimo 70% del costo del progetto);
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (massimo 30%);
 - e) spese generali supplementari nella misura massima del 7% dei costi di personale;
 - f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
2. Tutti i giustificativi di spesa e di pagamento, ad eccezione dei costi generali supplementari, che saranno rendicontati in misura forfettaria, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, assegnato al progetto e generato dal Soggetto Beneficiario/Attuatore.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
4. Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta è spesa ammissibile solo se non recuperabile. È, altresì, ammissibile ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all'attuazione delle operazioni di cui al presente Avviso, sempre a condizione che non sia recuperabile.

Art. 7 – Intensità del contributo

- Le agevolazioni non possono superare le intensità riportate nel prospetto seguente, nel rispetto dell'art. 25, comma 4 e comma 6 del GBER, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, in vigore dal 01/07/2023.
- La dimensione di impresa è determinata in base alla Direttiva (UE) 2023/2775 del 17 ottobre 2023, che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

Intensità delle agevolazioni

	Art. 25.4 GBER		Maggiorazioni per PMI	Altre maggiorazioni ex art. 25.6 del GBER		Intensità Max Ricerca Ind.le	Intensità Max Sviluppo Sper.le
	Ricerca Ind.le	Sviluppo Sper.le	PMI ex art. 25.6. a) del GBER ⁶ e ss. mm.ii.	Altre maggiorazioni ex art. 25.6. b) del GBER ⁷ e ss. mm.ii.	Altre maggiorazioni ex art. 25.6. d) del GBER ⁸ e ss. mm.ii.		
Microimpresa	50%	25%	20%	15%	25%	80%	70%
Piccola impresa	50%	25%	20%	15%	25%	80%	70%
Media impresa	50%	25%	10%	15%	25%	80%	60%
Grande impresa	50%	25%	0%	15%	25%	75%	50%

⁶ Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80% dei costi ammissibili:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

⁷ di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- i) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
- iii) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso;
- iv) il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

⁸ di 25 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo:

- i) è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE;
- ii) prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa; e
- iii) se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti: — i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o — il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.

3. Le intensità massime di aiuto indicate nella tabella sono riconoscibili esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. In particolare, le maggiorazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, punti b), c) e d) non sono tra loro cumulabili e sono applicabili solo qualora ricorrano le specifiche condizioni ivi previste, debitamente documentate in sede di domanda di contributo.
4. I partner qualificabili come "Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze", ai sensi dell'art. 2, punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono soggetti alla normativa in materia di aiuti di Stato se e nella misura in cui svolgano attività economica, ricevendo cioè un vantaggio economico per effetto dell'aiuto concesso, secondo quanto disciplinato dalla Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2022/C 414/01), paragrafo 2. Si rammenta che gli Organismi di Ricerca di diritto pubblico, in quanto controllati da enti pubblici, sono considerati, ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, come Grandi Imprese (Art. 3, comma 4, All. 1 Reg. 651/2014).
5. La qualificazione degli Organismi di Ricerca come grandi imprese rileva esclusivamente **nel caso in cui essi svolgano attività economica** nell'ambito del progetto.

Qualora gli Organismi di Ricerca svolgano **attività non economiche**, il finanziamento concesso non costituisce aiuto di Stato ai sensi della Disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01).

6. Il contributo concesso ai partner proponenti che non svolgano attività economiche, dandone adeguata dimostrazione nella domanda di contributo (Allegato A), non è soggetto alla normativa sugli aiuti di Stato ed è pertanto pari al 100% delle spese ammissibili.
7. Ai fini dell'applicazione del contributo al 100%, per gli Organismi di Ricerca e di diffusione delle conoscenze che non svolgono attività economica, i soggetti proponenti sono tenuti a fornire idonea dichiarazione e documentazione attestante la natura non economica delle attività finanziate, secondo quanto previsto dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01).
8. Nel caso in cui i proponenti svolgano attività economica, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
9. La quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente e di ciascuno dei suoi partner potrà avere ad oggetto esclusivamente le spese ammissibili di cui all'art. 6.

La quota parte del costo complessivo dell'investimento - comprensivo dell'IVA ove presente e dei costi eventualmente non ammissibili - non coperta dalle agevolazioni di cui ai punti precedenti dovrà essere apportata dal soggetto proponente mediante idonee coperture finanziarie adeguatamente documentabili.

Art. 8 - Effetto di incentivazione

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio delle attività progettuali. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. in coordinamento con la sezione 1.3, lettera jj) e la sezione 3.1.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), gli aiuti concessi in base al presente Avviso devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario

altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione il soggetto richiedente dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività progettuali.

Art. 9 – Durata del Progetto

I Progetti dovranno avere una durata non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione di avvio delle attività progettuali, che dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione.

Art. 10 – Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo (Allegato A), resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 46, 47, 75 e 76 dello stesso decreto, corredata della documentazione prevista dal successivo comma 6 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 23 dell'Avviso, deve essere presentata on-line attraverso l'accesso alla piattaforma informatica "Centrale bandi" della Regione Basilicata, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it, sezione "Avvisi e Bandi".
2. Le domande inoltrate con modalità diverse da quella di cui al comma 1 non saranno ammissibili.
3. L'accesso al servizio è riservato esclusivamente al legale rappresentante del soggetto Proponente che deve autenticarsi tramite uno dei seguenti sistemi: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
4. La domanda, e la relativa documentazione dovranno essere compilate obbligatoriamente in tutte le parti di cui si compongono e firmate digitalmente dal legale rappresentante del Proponente (e dei Co-proponenti limitatamente all'Allegato B _ Dichiarazioni del Co-proponente),. La presentazione potrà avvenire a decorrere dalle ore 12.00 del giorno seguente a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR della Regione Basilicata, fino alle ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le domande inviate al di fuori dei termini previsti e/o mancanti della documentazione richiesta dall'Avviso e/o non correttamente compilate saranno considerate irricevibili.
6. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, dovranno allegare alla domanda di contributo (Allegato A) le dichiarazioni dei co-proponenti (Allegato B) e il Progetto di ricerca candidato al finanziamento, redatto secondo il format progettuale predisposto dall'Amministrazione (Allegato C) e reso disponibile sulla piattaforma "Centrale Bandi". Il Progetto, a pena di inammissibilità, dovrà avere lunghezza massima pari a 60.000 caratteri, al netto dei curricula dei componenti del gruppo di ricerca, da allegare al progetto stesso secondo le modalità indicate nell'Allegato C, possedere le caratteristiche previste dall'Art. 5 ed essere obbligatoriamente redatto secondo la struttura articolata nei punti di seguito indicati:
 - Abstract: fornire una sintesi chiara, discorsiva e integrata della proposta progettuale, evidenziando la relazione tra i risultati della ricerca già conseguiti, il fabbisogno di ulteriore sviluppo e gli obiettivi del progetto, in continuità con le attività pregresse;
 - Background e contesto: descrivere il percorso di ricerca già sviluppato dal partenariato e il contesto scientifico e applicativo nel quale si colloca la proposta progettuale. La sezione deve,

inoltre, evidenziare in modo chiaro la continuità tra le attività di ricerca già svolte e le nuove attività proposte, dimostrando la necessità di proseguire il percorso di ricerca attraverso il progetto candidato, nonché le opportunità di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze;

- Obiettivi, innovatività e metodologia della proposta progettuale: descrivere gli obiettivi scientifici e applicativi del progetto, generali e specifici, evidenziando il contributo atteso rispetto al percorso di ricerca già avviato e descritto nella sezione “Background e contesto”. Descrivere, inoltre, il grado di innovatività della proposta progettuale e l’approccio metodologico adottato per il raggiungimento degli obiettivi;
- Coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3): descrivere la coerenza del progetto con le priorità e gli ambiti di specializzazione individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Basilicata. Il collegamento con la S3 deve essere specifico e motivato, evitando riferimenti generici;
- Articolazione del Progetto: descrivere l’organizzazione delle attività progettuali articolate in Work Packages (WP) e, ove opportuno, in task. L’articolazione delle attività deve evidenziare la coerenza tra obiettivi del progetto, attività previste e risultati attesi;
- Replicabilità e sostenibilità del progetto: descrivere le condizioni e le modalità attraverso cui i risultati del progetto potranno essere replicati, trasferiti e sostenuti nel tempo. La descrizione deve evidenziare la coerenza tra risultati attesi, impatti e prospettive di utilizzo nel tempo.
- Piano Economico, cronoprogramma e cofinanziamento: descrivere il piano economico del progetto e la distribuzione delle risorse tra le diverse attività e tra i componenti del partenariato.
- Partenariato e gruppo di ricerca: descrivere la composizione del partenariato e le competenze scientifiche e tecniche dei soggetti coinvolti nel progetto.
- Impatti e valorizzazione dei risultati: descrivere gli impatti attesi del progetto e le modalità di valorizzazione dei risultati. Evidenziare la relazione tra i risultati della ricerca già conseguiti, il fabbisogno di ulteriore sviluppo e gli obiettivi del progetto, in continuità con le attività di ricerca pregresse.
- I curricula del *Principal Investigator*, dei responsabili scientifici, dei partner e del responsabile amministrativo del progetto.

7. Il mancato caricamento della documentazione di cui al comma 6 (Allegato C) determina l’esclusione automatica dalla selezione.

Art. 11 – Procedura di selezione e valutazione delle istanze

1. La modalità di selezione delle domande presentate a valere sul presente Avviso è “a graduatoria”.
2. Al momento del caricamento telematico della candidatura, Centrale Bandi assegnerà un codice in automatico.
3. Le domande presentate saranno esaminate e valutate da apposita Commissione, secondo l’ordine progressivo assegnato da Centrale Bandi.

4. La Commissione, preliminarmente, provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze ai sensi dell'art. 4, nonché dell'art. 10 commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente Avviso.
5. Nell'ambito della fase di valutazione di ammissibilità, la Commissione potrà richiedere eventualmente integrazioni e chiarimenti che dovranno pervenire entro 10 giorni naturali dalla data di ricezione della richiesta, a pena di decadenza.
6. Successivamente, la Commissione provvederà alla valutazione tecnico-scientifica della proposta progettuale, avvalendosi, eventualmente, di esperti esterni nominati dal Direttore Generale per la Programmazione Economico-finanziaria e la gestione delle Risorse Finanziarie, in possesso delle competenze necessarie, i quali opereranno secondo il sistema *double blind referee*, sulla base dei criteri e degli elementi riportati nella tabella di seguito riportata.

Per ciascun criterio di valutazione la Commissione esprime un giudizio motivato che evidenzia sinteticamente gli elementi di merito della proposta progettuale che hanno determinato l'attribuzione del punteggio. La Commissione redige apposito verbale contenente i punteggi attribuiti e le relative motivazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Elementi di Valutazione		Punteggio massimo
Qualità della proposta progettuale	A.1	Background e contesto della ricerca, da cui emerge, tra l'altro, la capacità del progetto di integrare e capitalizzare i risultati conseguiti in precedenti iniziative di ricerca realizzate dal partenariato sul territorio o in altri contesti territoriali, purché i risultati conseguiti siano suscettibili di generare ricadute applicative sui contesti produttivi, istituzionali, sociali, culturali (es. valorizzazione del patrimonio, innovazione nei processi culturali, public engagement) o ambientali del territorio della Regione Basilicata, in una logica di avanzamento del processo di valorizzazione della ricerca e di trasferimento delle conoscenze.	15
	A.2	Qualità scientifica della proposta progettuale, con riferimento alla chiarezza e coerenza degli obiettivi rispetto al background, al grado di innovatività e all'adeguatezza dell'approccio metodologico ai fini del conseguimento dei risultati attesi.	10
	A.3	Rilevanza e pertinenza del progetto rispetto agli indirizzi del Piano Strategico Regionale e alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Basilicata.	8
	A.4	Qualità dell'articolazione progettuale e fattibilità della proposta, con riferimento alla coerenza dei Work Packages rispetto agli obiettivi, all'adeguatezza delle attività previste e dei risultati attesi (intermedi), nonché alla fattibilità tecnico-organizzativa del progetto.	5
	A.5	Replicabilità e sostenibilità dei risultati del progetto, con riferimento alla possibilità di applicazione in contesti diversi, alle condizioni di trasferibilità, nonché alla capacità di generare valore e continuità nel medio-lungo periodo.	5
	A.6	Coerenza e adeguatezza del piano economico e del cronoprogramma, in termini di congruità delle risorse rispetto alle attività previste, articolazione temporale delle attività e realizzabilità del progetto nei tempi indicati.	5
	A.7	Capacità di cofinanziamento: Il punteggio è attribuito in proporzione alla quota di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo richiesto.	2
	Sub Totale (1)		50

CRITERI DI VALUTAZIONE	Elementi di Valutazione		Punteggio massimo
Qualità del gruppo di ricerca	B.1	Adeguatezza e coerenza del partenariato, con riferimento alla chiarezza dei ruoli dei soggetti coinvolti, alla complementarità delle competenze e al contributo specifico di ciascun partner allo svolgimento delle attività progettuali.	10
	B.2	Qualità e adeguatezza delle competenze scientifiche e tecniche del gruppo di ricerca, con riferimento alla coerenza dei profili del coordinatore e dei responsabili scientifici rispetto agli obiettivi e alle attività progettuali, tenuto conto anche delle loro successo come coordinatori in progetti nazionali e internazionali.	9
	B.3	Capacità di contribuire alla stabilizzazione di giovani ricercatori, anche in quota parte, con le risorse del progetto: il punteggio è attribuito in funzione del numero di ricercatori stabilizzati, per un massimo di due punti per ogni stabilizzazione.	6
	Sub Totale (2)		25
Impatti e valorizzazione dei risultati	C.1	Rilevanza, ampiezza e articolazione degli impatti del progetto sui contesti produttivi, istituzionali, culturali (es. valorizzazione del patrimonio, innovazione nei processi culturali, public engagement), sociali, e ambientali del progetto nel breve, medio e lungo periodo.	8
	C.2	Rilevanza e concretezza degli impatti specifici del progetto sulla competitività delle imprese del territorio lucano.	7
	C.3	Completezza e appropriatezza del sistema degli indicatori per la misurazione e la valutazione degli impatti del progetto.	5
	C.4	Efficacia delle strategie di valorizzazione dei risultati e di trasferimento delle conoscenze.	5
	Sub Totale (3)		25
Totale			100

7. I Progetti saranno ammessi a contributo in base al punteggio attribuito, in ordine decrescente e, a parità di punteggio, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti della dotazione finanziaria indicata nell'Avviso.
8. Saranno ammesse a contributo le istanze progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a **70 punti**, nel rispetto delle seguenti soglie minime per ciascun criterio di valutazione:
 - **Qualità della proposta progettuale**, almeno 35 punti;
 - **Qualità del gruppo di ricerca**, almeno 17,5 punti;
 - **Impatti e valorizzazione dei risultati**, almeno 17,5 punti.
9. La graduatoria delle domande finanziate sarà approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Ufficio Responsabile per l'Attuazione, individuato nella Direzione generale per la Programmazione Economico-finanziaria e la gestione delle Risorse Finanziarie. Più in generale, con la citata determinazione sono approvati:
 - a) la graduatoria definitiva delle domande ammesse e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 2;
 - b) la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse;

- c) l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso;
 - d) l'elenco dei soggetti esclusi.
10. La determinazione dirigenziale di cui al comma 9 sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti ammessi al beneficio.
 11. L'Ufficio Responsabile per l'Attuazione provvederà, altresì, alla predisposizione di apposito Atto di Regolamentazione, di cui al successivo art. 12, con il quale sono disciplinati i rapporti tra Regione Basilicata e soggetto beneficiario del contributo, che dovrà essere sottoscritto entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria. L'Ufficio Responsabile per l'Attuazione adotterà la determinazione dirigenziale di concessione del finanziamento, con assunzione dell'impegno contabile coerentemente al piano finanziario di spesa dell'intervento.
 12. La Regione Basilicata si riserva l'eventuale scorrimento della graduatoria in caso di ulteriori risorse finanziarie disponibili.

Art. 12 – Atto di Regolamentazione

1. I rapporti tra la Regione e il partenariato, in qualità di soggetto Beneficiario/Attuatore, saranno regolati da apposito Atto di Regolamentazione approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Ufficio Responsabile per l'Attuazione e stipulato tra le Parti. Nell'Atto di Regolamentazione verranno specificati in dettaglio:
 - a) gli obblighi tra le Parti;
 - b) le responsabilità del Soggetto Beneficiario/Attuatore per la gestione contabile, il monitoraggio e la comunicazione del Progetto;
 - c) il cronoprogramma di attuazione del Progetto;
 - d) la documentazione tecnico-amministrativo-contabile da trasmettere all'Amministrazione regionale ai fini della corretta attuazione dell'intervento finanziato;
 - e) le modalità di monitoraggio;
 - f) le modalità di valutazione e controllo di tutte le fasi di realizzazione dell'intervento;
 - g) le modalità di attestazione delle spese effettuate e di rendicontazione finale.
2. I termini e le scadenze stabiliti nell'Atto di Regolamentazione dovranno essere inseriti dal Beneficiario/Attuatore nei documenti contrattuali relativi all'affidamento degli incarichi, delle forniture e dei servizi inerenti all'intervento finanziato.

Art. 13 – Erogazione del Contributo

1. La Regione provvede all'erogazione del contributo esclusivamente al Proponente, che a sua volta provvederà a trasferire ai Partner le risorse di rispettiva competenza, secondo le seguenti modalità:
 - a) prima anticipazione pari al 40% del contributo concesso da erogare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di regolamentazione, previo rilascio di apposita fideiussione;
 - b) seconda anticipazione pari al 30% del contributo concesso, a seguito di presentazione di stati di avanzamento dei lavori (SAL) e della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 80%

dell'importo trasferito a titolo di prima anticipazione, nonché della corrispondente quota di co-finanziamento. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario/Attuatore (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti);

- c) terza anticipazione pari al 20% del contributo concesso a seguito di presentazione di stati di avanzamento dei lavori (SAL) e della documentazione comprovante una spesa del restante 20% relativo alla prima anticipazione e dell'80% dell'importo trasferito a titolo di seconda anticipazione, nonché della corrispondente quota di co-finanziamento. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario/Attuatore (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti);
- d) saldo, pari al contributo restante fino al 100% delle spese ammissibili a seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e della documentazione comprovante una spesa del restante 20% relativo alla seconda anticipazione e dell'80% dell'importo trasferito a titolo di terza anticipazione, nonché della corrispondente quota di co-finanziamento. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario/Attuatore (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti). L'erogazione del saldo è, comunque, subordinata alla corrispondenza tra quanto riportato nel Progetto ammesso a finanziamento e i risultati conseguiti sulla base degli indicatori di impatto riportati nel progetto approvato;
- e) qualora il pagamento dei SAL, intermedi o a saldo, venga erogato dal RUA al Soggetto Beneficiario/Attuatore sulla base della spesa da sostenere (spesa maturata in relazione all'avanzamento del progetto ma non ancora pagata) il Beneficiario/Attuatore è tenuto a effettuare il pagamento delle fatture non ancora quietanzate e degli altri documenti probatori equivalenti, inderogabilmente entro e non oltre 30 giorni lavorativi successivi alla data di erogazione delle risorse da parte della Regione Basilicata.

Art. 14 – Rimodulazioni e proroghe

Nel corso dell'attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione, i beneficiari possono presentare richieste di autorizzazione alla parziale rimodulazione del progetto, nei limiti e alle condizioni previste di seguito.

a) Rimodulazione del progetto

- a.1) Le variazioni sostanziali relative alle modalità di realizzazione o ai costi (oltre i limiti del punto a.3) devono essere autorizzate dall'Ufficio Responsabile. La richiesta deve pervenire almeno 120 giorni prima della conclusione del progetto. Non potranno essere superati i limiti massimi, in valore assoluto, delle spese previste ed approvate per ciascuna categorie di spesa ammessa alle agevolazioni.
- a.2) La rimodulazione dei costi non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo complessivo di progetto.
- a.3) Per rimodulazioni che, nell'ambito di una o più macro-voci di cui all'art. 6, siano inferiori al 10% della stessa, ed entro il limite complessivo del 10% del progetto, non è necessaria autorizzazione; le rimodulazioni dovranno in ogni caso essere preventivamente comunicate all'Ufficio regionale competente.
- a.4) La richiesta di rimodulazione dovrà pervenire per il tramite del Proponente coordinatore a nome dell'intero raggruppamento e sarà valida per tutti i partner.

a.5) Non saranno autorizzate variazioni che incidono sull'ammissibilità dell'operazione o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso o riguardanti elementi che hanno contribuito a determinare il punteggio in fase di candidatura.

Nel caso in cui le suddette richieste di rimodulazione non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche, si procederà alla revoca totale o parziale dell'agevolazione così come previsto al successivo art. 19.

La variazione non potrà in ogni caso comportare un incremento del contributo pubblico concesso.

b) Proroghe della tempistica progettuale

In caso di proposta di variazione riguardante il termine ultimo per la realizzazione del progetto, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga della durata massima di 12 mesi, compatibilmente con il cronoprogramma finanziario previsto nell'atto di regolamentazione. In questo caso, l'istanza motivata del beneficiario è da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Atto di regolamentazione. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento, il beneficiario potrà avvalersi una sola volta.

Art. 15 – Possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità massime previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 (artt. 25, 28 e 29) e ss.mm.ii., nonché dei massimali di aiuto riconoscibili per ciascuna tipologia di intervento.
2. Il contributo è cumulabile con altre misure di aiuto di Stato, incluse le agevolazioni fiscali quali il Credito d'Imposta R&S di cui alla L. 160/2019, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dal GBER né il superamento del 100% dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario.
3. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 e della Circolare MEF n. 33 del 31/12/2021: non è possibile coprire la medesima quota di costo con più fonti di finanziamento pubbliche tra loro alternative.

Art. 16 – Obblighi del Beneficiario/Attuatore

Il Beneficiario/Attuatore è obbligato a:

- a) dotare l'intervento del Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel Progetto approvato;
- c) realizzare l'intervento in conformità a tutte le norme richiamate nella sezione iniziale del presente Avviso ("Riferimenti normativi"), relative ai Fondo Sviluppo e Coesione e, in particolare, a quelle riportate nel Si.Ge.Co.;
- d) realizzare l'intervento entro i termini previsti dal presente Avviso;
- e) nominare un Responsabile di Intervento (RI), coincidente con il "Responsabile Unico del Procedimento" (RUP) ai sensi della Legge 241/1990 e/o con il "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi del D.Lgs. 36/2023, il quale assumerà tutti gli obblighi e gli impegni connessi all'attuazione dell'intervento;
- f) produrre le richieste di erogazione secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Avviso e/o dall'Atto di Regolamentazione;

- g) rispettare le disposizioni concernenti la c.d. “contabilità separata” nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Basilicata a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all’operazione;
- h) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione amministrativa e contabile dell’intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario/Attuatore;
- i) conservare tutti i documenti relativi al Progetto, che comprovino l’effettività della spesa sostenuta;
- j) mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario/Attuatore;
- k) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del finanziamento, l’ubicazione dei documenti sopra richiamati, nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- l) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Basilicata, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondo Sviluppo e Coesione (Si.Ge.Co.) e secondo le modalità indicate dalla Regione;
- m) consentire le verifiche in loco, a favore degli Organismi di controllo regionali e nazionali per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario/Attuatore;
- n) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni si è, altresì, tenuti a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne abbiano diritto;
- o) richiedere alla Regione Basilicata l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all’intervento;
- p) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché quelle riportate nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Basilicata a tal fine;
- q) fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’intervento, comunque, richiesta dalla Regione Basilicata e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- r) garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.);
- s) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell’intervento, secondo quanto stabilito in merito dal Responsabile Unico dell’Accordo e pubblicato nella sezione “Comunicazione” del sito dell’Accordo per la Coesione 2021/2027 della Regione Basilicata, alla pagina: <https://fsc.regione.basilicata.it/psc2021-2027/>;
- t) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all’attuazione dell’operazione;
- u) rispettare le disposizioni in materia di cumulabilità, di cui al presente Avviso;

- v) fornire, ove sia richiesto dalla Regione Basilicata, una sintesi dei risultati raggiunti al completamento dell'operazione. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- w) adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del Progetto, che verranno fornite dalla Regione Basilicata;
- x) dare immediata comunicazione della eventuale volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- y) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il Progetto cofinanziato;
- z) garantire l'alimentazione costante delle informazioni di attuazione fisica e finanziaria del Progetto sul sistema informatico di monitoraggio in uso per l'Accordo, nonché il popolamento degli indicatori di output e di risultato.

Gli obblighi, come sopra elencati, saranno ulteriormente specificati e dettagliati nell'atto di regolamentazione di cui all'Art. 12, che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione, definirà le condizioni attuative del contributo e disciplinerà i rapporti tra la Regione e il Beneficiario/Attuatore.

Art. 17 – Verifiche e Controlli

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi del punto 4.3.1 del Si.Ge.Co. FSC 2021/2027 ed effettuati da funzionari regionali, eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati sia a supporto dell'attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione al Beneficiario/Attuatore oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi, che possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione, saranno principalmente finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'Atto di Regolamentazione di cui all'art. 12.
3. La mancata corrispondenza dei risultati conseguiti a quanto rappresentato nella documentazione presentata, o il riscontro di altre irregolarità, comporteranno la revoca del contributo e il recupero delle anticipazioni concesse comprensive degli interessi maturati.
4. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, anche successivamente alla formazione della graduatoria, tutte le verifiche necessarie in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e al possesso dei requisiti di ammissibilità. Qualora tali verifiche evidenzino la carenza dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'ammissione al finanziamento e allo scorrimento della graduatoria.

Art. 18 – Monitoraggio

1. Il Beneficiario/Attuatore è tenuto ad aggiornare con cadenza mensile lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Progetto sui sistemi di monitoraggio in uso per l'Accordo, allegando la documentazione relativa alle diverse fasi del Progetto e garantendo la veridicità delle informazioni registrate.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto beneficiario/attuatore e potrà determinare il definanziamento delle risorse previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo per la Coesione. In ogni caso, il soggetto beneficiario/attuatore dovrà rispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione regionale in materia di monitoraggio.
3. Il Beneficiario/Attuatore si impegna a dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di diffusione realizzate dalla Regione Basilicata, o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate a scopo scientifico e conoscitivo.

Art. 19 – Rinuncia e revoca del contributo

1. In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare l'intervento, il Beneficiario/Attuatore dovrà comunicare alla Regione tale intendimento e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.
2. Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità del Progetto realizzato.
3. Il procedimento di revoca, parziale o totale, del contributo verrà avviato laddove, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al Beneficiario/Attuatore;
 - b) utilizzo del contributo da parte del Beneficiario/Attuatore per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato l'ammissione a finanziamento;
 - c) comunicazione di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - d) irregolarità gravi della documentazione di spesa presentata;
 - e) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - f) mancato rispetto degli obblighi assunti con la partecipazione al presente Avviso;
 - g) impossibilità, per cause ascrivibili al Beneficiario/Attuatore, di effettuare i controlli di cui al precedente articolo 17 o mancata presentazione da parte del Beneficiario/Attuatore stesso della documentazione a tale scopo necessaria;
 - h) mancato invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo quanto previsto al precedente articolo 18;
 - i) ultimazione dell'intervento oltre il termine previsto dall'Atto di Regolamentazione, ovvero intervento realizzato in maniera difforme da quello oggetto di contributo, salvo modifiche approvate preventivamente dall'amministrazione regionale;
 - j) qualora, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti riscontrate in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati;
 - k) presenza, a seguito di esame della documentazione prodotta o a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, di inadempimenti del Beneficiario/Attuatore rispetto agli obblighi previsti: dal presente

Avviso, dal provvedimento di ammissione a finanziamento, dall'Atto di Regolamentazione e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

4. Qualora siano già state effettuate erogazioni, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse ufficiale, ove dovuti per legge.

Art. 20 – Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario/Attuatore è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto indicato dal Si.Ge.Co. e dettagliato dall'Atto di Regolamentazione che sarà sottoscritto.
2. I soggetti Beneficiari/Attuatori delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il Progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Basilicata con il concorso di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione dello Stato italiano.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Basilicata, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

Art. 21 – Clausola di salvaguardia

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso con provvedimento motivato, prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi a sostegno pubblico, qualora ne ravvisasse l'opportunità per prevalenti ragioni di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto.
2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento e del Si.Ge.Co. del FSC.

Art. 23 – Disposizioni Finali

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente generale della Direzione Generale per la Programmazione Economico-finanziaria e la Gestione delle Risorse Finanziarie della Regione Basilicata.
2. L'informativa sul trattamento dei dati personali è riportata nell'Allegato D al presente Avviso.
3. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo, i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

Art. 24 – Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure, è possibile contattare l'Ufficio Programmazione e Attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione della Direzione Generale per la Programmazione Economico-finanziaria e la Gestione delle Risorse Finanziarie della Regione Basilicata, inoltrando le richieste al seguente indirizzo e-mail: fscbasilicata@regione.basilicata.it.
2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a cinque giorni prima della data di scadenza dell' Avviso.

Art. 25 – Pubblicità

1. Il presente Avviso e i relativi allegati sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi".
2. La Regione si riserva di pubblicare l'Avviso Pubblico con ogni altro mezzo ai fini di dare massima diffusione alla presente iniziativa.

Art. 26 – Allegati

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

Allegato A: Modello di Domanda

Allegato B: Dichiarazione co-proponente

Allegato C: Format Progetto di ricerca

Allegato D: Informativa Trattamento dati personali